



ISTITUTO MUSICALE "V. BELLINI" CATANIA

Via Istituto Sacro Cuore, 3 – 95125 Catania Tel. 095 437127

C.F.80008870877

Prot. 4215

Catania, 7/9/2015

OGGETTO: Convalida del provvedimento n. prot. 3374/15 emanato dall'Istituto Musicale "V. Bellini" Catania in data 09.07.15, avente come oggetto: GARA PER L'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CENTRALINO DELL'ISTITUTO MUSICALE "V. BELLINI" DI CATANIA PER LA DURATA DI MESI 21. CIG: 6085180165 – COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE

Spett.le C.S.I. srl

Viale Europa, n. 54

81054 S. Prisco (CE)

PEC: csicaserta@mypec.eu

PREMESSO

- CHE ai sensi dell'art. 79 D. Lvo 163/06, in data 09.07.15 l'Istituto Musicale "V. Bellini" Catania comunicava a C.S.I. SRL, a chiusura del relativo subprocedimento, l'esito negativo della valutazione delle giustificazioni dell'offerta e, di conseguenza, l'esclusione della stessa Società dalla gara in oggetto;
- CHE il provvedimento di esclusione su indicato è stato assunto anche in esito all'incontro in contraddittorio tenutosi in data 23.06.15 tra la stessa Società e la commissione aggiudicatrice;
- CHE avverso il suddetto provvedimento C.S.I. SRL ha presentato istanza di annullamento in autotutela per vizio di motivazione (con missiva datata 07.08.15, n. prot. 4015);

RITENUTO

- CHE, a fronte di detta istanza, debba procedersi a una nuova valutazione delle circostanze di fatto e dei presupposti di diritto fondanti l'avversato provvedimento;
- CHE, in particolare, nell'ambito della valutazione delle giustificazioni dell'offerta la giurisprudenza è chiara nel richiedere, anche se solo in caso di esito negativo, una motivazione rigorosa e analitica;
- CHE, anche se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso nella sua sostanza, esso manchi della necessaria (e dunque rigorosa e analitica) motivazione;
- CHE il provvedimento potrebbe pertanto configurarsi come annullabile;
- CHE, al fine di garantire la regolarità della gara in oggetto, accertata rispettivamente la irregolarità della deliberazione n. prot. 3374/2015 e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies comma 2 l. 241/90, l'Istituto Musicale "V. Bellini" Catania, ha inteso opportuno avviare un procedimento amministrativo di convalida del predetto atto;

DATO ATTO

CHE l'avvio del procedimento di cui sopra è stato comunicato a cura dell'Istituto Musicale "V. Bellini" Catania ai soggetti interessati e controinteressati con atto del 28/08/2015 nn. prot. 4127 e 4128;

VALUTATO

- CHE, in ossequio ai principi di conservazione dell'atto amministrativo, di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, il vizio rilevato non è idoneo a inficiare l'intero provvedimento dal momento che, sussistendone a pieno le motivazioni tecnico-discrezionali – delle quali rigorosamente e analiticamente si darà esposizione nell'emendando provvedimento – la concorrente C.S.I. SRL sarebbe stata in ogni caso esclusa dalla gara e la concorrente MULTIPROFESSIONAL SERVICE SRL sarebbe allo stesso modo risultata aggiudicataria provvisoria nonché, tra l'altro, definitiva;
- CHE occorre pertanto dar luogo a un nuovo provvedimento rivolto a eliminare il vizio indicato, così da far venir meno la ragione che rende potenzialmente illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara della concorrente C.S.I. SRL;

VISTO

l'art. 21-nonies comma 2 l. 241/90, dal quale si desume la possibilità di ricorrere alla convalida del provvedimento originario per far fronte all'eliminazione della parte viziata del medesimo attraverso l'integrazione delle clausole mancanti ovvero la sostituzione di quelle invalide con altrettante clausole valide;

VALUTATO

- CHE, nella fattispecie, il potere di convalida può espletarsi attraverso l'analitica e rigorosa espressione della motivazione sottesa al provvedimento, così da eliminare il vizio che, nell'eventualità del ricorso prospettato dalla concorrente C.S.I. SRL, esporrebbe l'Istituto Musicale "V. Bellini" Catania al rischio di una probabile soccombenza in sede giudiziaria;

- CHE dette deduzioni risultano avvalorate dal rilievo che il vizio indicato non può annoverarsi tra quelli enunciati dall'art. 21-octies comma 2 l. 241/90;

CONSIDERATO

- CHE ricorrono gli estremi per l'esercizio del potere di convalida, posta l'efficacia del provvedimento adottato e il prefigurabile pregiudizio riconducibile a un eventuale giudizio di annullamento, il quale invero non avrebbe altra conseguenza che quella di un ordine di integrazione della motivazione da parte dell'AG competente;
- CHE pertanto, per le ragioni esposte, è interesse di questa amministrazione procedere alla convalida del provvedimento di esclusione dalla gara della concorrente C.S.I. SRL, posto che, alla luce del quadro comparativo degli interessi in gioco, ricorre l'attualità dell'interesse pubblico alla produzione dell'effetto sanante in quanto l'eventuale soccombenza in sede giurisdizionale o anche l'eventuale annullamento in autotutela della garanzia produrrebbero alcun effetto utile in ordine agli esiti della gara in generale e della valutazione delle giustificazioni delle offerte in particolare, con l'unica probabile conseguenza di pregiudicare l'azione amministrativa dell'Istituto Musicale "V. Bellini" Catanianonché i legittimi interessi dei destinatari del provvedimento originario nonché quelli dei controinteressati;
- CHE il potere di convalida interviene su un provvedimento la cui esecuzione è ancora in corso e che a fronte della data della adozione del medesimo verrebbe esercitato entro un termine ragionevole;

PRESO ATTO

CHE la commissione aggiudicatrice, come risultante dal verbale di gara n. 9 e n. prot. 3329/2015 relativo la seduta tenutasi in data 07.07.15, all'esito delle predette operazioni di gara, valutate idonee le giustificazioni dell'offerta presentate dalla concorrente MULTIPROFESSIONAL SERVICE SRL, ha a quest'ultima aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto, per le motivazioni che verranno rigorosamente e analiticamente specificate nell'emanando provvedimento di aggiudicazione definitiva;

DELIBERA

- la convalida del provvedimento n. prot. 3374/15 per le motivazioni esplicitate in premessa e ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2 l. 241/90;
- l'emanazione di un nuovo provvedimento, emendato dall'integrazione della motivazione prevista ai sensi di legge.

Il responsabile del servizio economico finanziario

Rag. Carrubba Giuseppa Agata